



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Compenso avvocato, partecipazione ad udienze presso Tribunale non appartenente al proprio foro, rimborso delle spese di carburante

Nel caso in cui l'attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione dei [compensi](#) e delle spese sia avvenuta dinanzi a Tribunale appartenente ad un foro diverso di quello dell'avvocato, a fronte della prova dell'avvenuto spostamento (dai verbali di causa emergeva che egli aveva partecipato ad alcune udienze) non può essere negato il diritto al rimborso delle spese vive, calcolate sulla scorta del parametro di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, art. 27 (e cioè in misura pari ad un'indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio). È pertanto fondata la doglianza con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 15 e 27 qualora il provvedimento impugnato abbia negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell'effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non può essere fornita laddove, come pur è consentito, l'interessato ometta di servirsi della rete autostradale ovvero non effettui un rifornimento di carburante. La necessità di una puntuale documentazione si pone invece, nel caso in cui sia richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2022, n. 21890

...omissis...

Il Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 luglio 2021 ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. XX avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l'assistenza prestata in favore di persona imputata in un processo penale ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, nell'opposizione si lamentava che non fosse stata liquidata l'indennità di trasferta nonché che fosse stato negato il rimborso delle spese di viaggio, commisurate ad un quinto del costo del carburante, avendo l'opponente fatto uso di un autoveicolo proprio.

Il Tribunale quale giudice dell'opposizione riteneva che il D.M. n. 55 del 2014, art. 15, applicabile alla fattispecie, correla il riconoscimento dell'indennità di trasferta ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nel caso di uso di autoveicolo proprio del difensore, alla prova che il viaggio abbia effettivamente avuto luogo con l'impiego di un mezzo del difensore, prova della quale l'opponente non aveva fornito adeguata documentazione.

Avverso tale ordinanza XX propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini dell'eventuale discussione orale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 15 e 27.

Si ricorda che il ricorrente è iscritto al Foro di Torino e che l'attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione dei compensi e delle spese si è invece svolta dinanzi al Tribunale di Vercelli.

Dai verbali di causa emerge che il ricorrente ha partecipato, in un caso personalmente ed in un altro a mezzo sostituto processuale, avvalendosi di un avvocato facente parte dello stesso studio, a due udienze dinanzi al Tribunale di Vercelli, così che a fronte della prova dell'avvenuto spostamento, non poteva essere negato il diritto al rimborso delle spese vive, calcolate sulla scorta del parametro di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, art. 27 (e cioè in misura pari ad un'indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio).

Il provvedimento impugnato ha negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell'effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non può essere fornita laddove, come pur è consentito, l'interessato ometta di servirsi della rete autostradale ovvero non effettui un rifornimento di carburante.

La necessità di una puntuale documentazione si pone invece, come si ricava dalla stessa norma, nel caso in cui sia richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio.

Il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto l'ordinanza ha rigettato in toto l'opposizione, senza avvedersi che accanto al mancato rimborso delle spese si lamentava anche il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, in ogni caso dovuta una volta documentato lo spostamento dalla propria sede professionale del difensore.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Effettivamente, quanto alla liquidazione dell'indennità di trasferta, ancorché il motivo richiami erroneamente il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso è volto a denunciare un'omessa pronuncia da parte del giudice dell'opposizione su di una specifica censura del ricorrente che si doleva del fatto che, oltre al rimborso delle spese vive, non fosse stata riconosciuta la spettanza dell'indennità di trasferta che compete al difensore, una volta che abbia documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell'espletamento del mandato difensivo.

L'ordinanza impugnata ha invece del tutto omesso di fornire risposta a tale specifica doglianza, reputando erroneamente assorbita la questione de qua per effetto del rigetto della censura che investiva il rimborso delle spese vive, e ciò pur essendo quest'ultimo profilo indipendente da quello concernente la spettanza dell'indennità di trasferta, come appunto si ricava dalla sessa formulazione

letterale del D.M. n. 55 del 2014, art. 15, che con l'utilizzo della congiunzione "e" chiarisce come si tratti di spettanze suscettibili di cumulo.

Del pari fondata è la prima censura.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, il precedente di questa Corte richiamato in motivazione (Cass. n. 17898/2003), lungi dall'affermare il principio della necessità della puntuale prova dell'utilizzo del veicolo appartenente al difensore per il rimborso delle spese parametrato al costo del carburante, si limita piuttosto ad affermare che l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva (in tal senso si veda altresì Cass. n. 22951/2016, secondo cui l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all'indennità chilometrica dovevano essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali era stata fornita prova della partecipazione). La decisione gravata, nel pretendere la documentazione anche dell'utilizzo del veicolo personale del difensore, pur a fronte della dimostrazione dell'effettivo spostamento dello stesso al fine della partecipazione alle attività processuali svoltesi dinanzi al Tribunale di Vercelli, ha quindi violato le norme di cui alla rubrica del motivo in esame, e deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

